



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

3. Amministrazione delle risorse finanziarie
3. Abteilung für die Verwaltung der Finanzmittel

3.4 Ufficio Economato
3.4 Ökonomat

TRASMESSA UNICAMENTE VIA PEC

Spett.le

Bolzano, data della firma digitale

@

(pec)

Oggetto:

Contratto stipulato per mezzo di corrispondenza per prestazioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e artt. 8 e segg. del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018, in quanto compatibili

- **Affidamento diretto inferiore a 140.000 euro del servizio/ della fornitura**
- **Determina di affidamento n. del**
- **Codice Identificativo gara (CIG):**
- **Codice Unico Intervento (CUI):**
- **Importo contrattuale complessivo: , oltre l'I.V.A., comprensivo anche dei costi aggiuntivi di sicurezza specifica.**
- **Responsabile unico del progetto (RUP):** Massimiliano Crescini – 0471 997488 TELEFONO – Massimiliano.crescini@comune.bolzano.it MAIL – 3.4.0@pec.bolzano.bozen.it PEC

premesse:

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera b) della LP 16/2015 nei confronti della Vostra impresa individuale giusta determina di data 24/10/2023;
- che si accetta il preventivo da Voi offerto di data _____ prot. _____;

Tutto ciò premesso il Dirigente della stazione appaltante dott. Massimiliano Crescini,

incarica

con la presente lettera, (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di , di seguito "affidatario" o "impresa" della fornitura di " ".

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell'accluso Allegato A1 (parte I).

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

La stazione appaltante conferisce all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico della fornitura di _____ come da documentazione sottoelencata e da **preventivo** dd. _____, allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

La stazione appaltante conferisce all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico della fornitura di _____ come da documentazione sottoelencata e da **offerta dd. caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L'affidatario si impegna ad eseguire la prestazione integralmente ed a perfetta regola d'arte alle condizioni ivi riportate.

La fornitura/il servizio, oggetto del presente contratto deve rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. /Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne formano parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione - penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

L'Accordo Quadro decorre indicativamente dal 15.09.2024 e termina il 15.09.2026. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare l'AQ di un ulteriore anno alle medesime condizioni in esso stabilite e di ulteriori 3 mesi nel caso in cui alla scadenza non si raggiunga l'importo contrattuale

Si riserva inoltre la facoltà di integrare il contratto di un quinto.

Durante il periodo di validità dell'AQ l'esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario avviene solo a seguito della conclusione dei singoli contratti attuativi contenenti le forniture richieste. La stipula dell'AQ non vincola in alcun modo il Comune alla stipula dei contratti attuativi e l'Aggiudicatario non può chiedere alcun indennizzo nel caso in cui il Comune non utilizzi l'intero importo dell'AQ o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine dello stesso o nel caso in cui nel corso dell'AQ non sia inviato alcun ordinativo. L'esecuzione dell'AQ è in ogni caso subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Comune; quest'ultimo corrisponde i compensi all'Aggiudicatario solo in relazione alle forniture realmente rese.

È facoltà del Comune recedere insindacabilmente e in ogni tempo dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni MePAB o Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per il Comune. È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura/servizio è stabilita nella misura di 26 euro per ogni giorno di ritardo. (**1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** art. 126, comma 1 d.lgs. 36/2023 D.Lgs. 50/2016).

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Articolo 4 - Ultimazione prestazione - Verifica regolare esecuzione

È onere dell'affidatario **comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione** della fornitura. Il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il **certificato di ultimazione** nei successivi cinque giorni e ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. Art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023. Della verifica di **regolare esecuzione è redatto processo verbale** che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il **RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Articolo 5 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, è fissato in

€ 55.480, oltre IVA al 22% come prevista dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:

- Al termine di ogni affidamento attuativo

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **COMUNE DI BOLZANO**

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio **E52CN9**
- descrizione dell'incarico
- codice identificativo di gara (CIG) _____
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura "scissione dei pagamenti"

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3 LP 16/2015 salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 6 - Revisione prezzi

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario.

La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 è la seguente:

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base ai seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 8 – Subappalto

La stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell'art. 119, comma 1 d.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nella relazione o in altra documentazione a corredo.

Possono essere subappaltate le sole prestazioni indicate dell'affidatario in sede di preventivo o offerta. Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione nell'allegato A1 parte II.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'art. 94 d.lgs. 36/2023 (art. 119 co. 5 d.lgs. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 co. 7 d.lgs. 36/2023);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve

essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 co. 16 d.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Articolo 9 - Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015

GARANZIA DEFINITIVA art. 36 LP 16/2015: L'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva pari al: 2 % dell'importo contrattuale pari ad euro sotto forma di cauzione costituita in data *(tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117 co.1 d.lgs. 36/2023)* o di fideiussione *(bancaria o assicurativa, ex art. 106, comma 3 d.lgs. 36/2023)* emessa in data dalla Società (Allegato);

Articolo 10 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 11 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 per gli affidamenti relativi a **servizi e forniture di importo stimato inferiore a 140.000 euro**, espletate **con l'utilizzo degli strumenti elettronici**, i **controlli** relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art. 76.

Articolo 12 - Ulteriori obblighi e varie

Con il presente affidamento, l'affidatario accetta il "*Patto di Integrità*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30 gennaio 2017, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Bolzano, che si ha qui per interamente riportato, e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

L'affidatario e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nella sottosezione anticorruzione del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.2.2024, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Bolzano, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidatario attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Bolzano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 di data 4 giugno 2013, e dell'art. 1, comma 1 del "Codice di comportamento del personale del Comune di Bolzano", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 728 del 30 dicembre 2022, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Bolzano, l'affidatario, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Nel caso in cui l'affidatario non si attenga a tutte le predette condizioni e prescrizioni, l'amministrazione si riserva il diritto di revocare questo contratto tramite semplice avviso scritto.

Articolo 13 - Elezione di domicilio (art. 26 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018)

OPZIONE 1

LA DITTA HA "SEDE" NELLA PAB

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l'impresa nell'esecuzione della prestazione.

OPZIONE 2

LA DITTA NON HA "SEDE" NELLA PAB

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via , obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede della stazione appaltante. L'affidatario dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l'impresa nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 16 - Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 17 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione - penali; art. 11 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP 16/2015; art. 14 - Foro competente.

La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC all'Ufficio Economato all'indirizzo 3.4.0@comune.bolzano.bozen.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente all'accluso Allegato A1 (parte I) debitamente compilato e firmato digitalmente.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Relazione/progetto semplificato;
2. Garanzia definitiva n. dd. emessa da (da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);
3. Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (**Allegato A1 parte I**) debitamente compilato e firmato digitalmente e da inviare unitamente alla presente lettera di incarico);
4. Preventivo/offerta caricata a portale;
5. Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
6. Atto costitutivo RTI ;
7. Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
8. .

Luogo, data

Per la stazione appaltante:

Dirigente dell'ente (o altro soggetto con potere di stipula)

Luogo, data

Per l'affidatario:

(sottoscritto con firma digitale)